

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 879 del 05/12/2024

Struttura proponente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			Proposta n. 2901 del 04/12/2024
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 213 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Aldo Corona ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore
<i>Data 04/12/2024</i> <i>Firma Bonci Eurosia</i>
Responsabile P.O.
<i>Data 04/12/2024</i> <i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile del procedimento
<i>Data 04/12/2024</i> <i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Dirigente di AREA
<i>Data 05/12/2024</i> <i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 213 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Aldo Corona ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, all'arch. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio – verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Francesco Fenoaltea, notaio in Civita Castellana, del 30 marzo 1953, rep. n. 7031, registrato a Civita Castellana il 20 aprile 1953, al n. 802, Vol. 81 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 28 aprile 1953, al n. 2185 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Aldo Corona, nato a (omissis), un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 213, sito in Comune di Tuscania, località Mignattarola, della superficie catastale di ha 02.00.40, effettiva di ha 02.04.24, distinto in catasto alla Sez. VII con i mappali nn. 59/R/2/P – 58/R/B/4, confinante con quote 211, 215 e accesso, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 105, particella

29 per la superficie di ha 02.02.60. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Aldo Corona, avvenuto in data 5 aprile 1984, in virtù di testamento olografo pubblicato con atto notaio Giardino e registrato a Viterbo il 4 giugno 1984, al n. 4916, con dichiarazione di successione, registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo al n. 78, Volume 689 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 7 giugno 1985, al n. 4892 del Registro Particolare è stata dichiarata erede del de cuius il coniuge sig.ra Bruna Castellani, nata a (omissis);

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 23 febbraio 1988, rep. n. 87973, registrato a Viterbo l'11 marzo 1988, al n. 1525, Mod. I e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 1° marzo 1988, al n. 2134 del Registro Particolare, la sig.ra Bruna Castellani, sopra generalizzata, ha venduto, ai sigg. Marcello Clementi, nato a (omissis) e Maddalena De Carli, nata a (omissis), i quali hanno accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito dalla quota 213, sopra catastalmente descritto;

CONSTATATO che, a seguito del decesso della sig.ra Maddalena De Carli, avvenuto in data (omissis), con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo in data 30 gennaio 2017, al n. 236, Volume 9990, sono stati dichiarati eredi del de cuius il coniuge Marcello Clementi, sopra generalizzato ed i figli Giuseppe Clementi, nato a (omissis), Sante Clementi, nato a (omissis);

CONSIDERATO E PRESO ATTO che i sigg. Marcello, Sante e Giuseppe Clementi con istanza del 17 aprile 2024, prot. n. 7735 e successiva integrazione, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 2040 del 4 settembre 2024 redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici rilevano che nella cartografia catastale è presente una linea tratteggiata che potrebbe essere attribuita a servitù gravante sulla particella in argomento;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 2537 del 21 ottobre 2024 redatta dal tecnico incaricato, relativa alla quota n. 213, sita in comune di Tuscania, foglio 105, particella 29 della superficie di ha 02.02.60;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 2537 del 21 ottobre 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere

alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Aldo Corona, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Francesco Fenoaltea, del 30 marzo 1953, rep. n. 7031, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Toscana al foglio 105, particella 29 della superficie di ha 02.02.60, costituente la quota n. 213, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO****Servizio Conservatoria, Acquisizioni,
Alienazioni**

EB/eb

RELAZIONE**Assegnatario:** sig. Aldo Corona, nato a (omissis); **Matricola:** n. 388/V;**Contratto:** del 30 marzo 1953, rep. n. 7031;**Quota:** n. 213, sita in Comune di Tuscania, località Mignattarola, di ha 02.02.60;**Dati Catastali:** foglio 105, particella 29;**Confini:** quote 211, 215 e accesso.

Con istanza del 17 aprile 2024, prot. n. 7735 e successive integrazioni, gli aventi titolo, i sigg. Marcello, Sante e Giuseppe Clementi, hanno richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 213, sita in comune di Tuscania, si è provveduto a richiedere con nota prot. 1197 del 21 maggio 2024 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 2040 del 4 settembre 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di linea tratteggiata sulla particella 29 che potrebbe essere attribuita a servitù. Con nota prot. 2537 del 21 ottobre 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 2 dicembre 2024

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci